



CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI CARDIOLOGIA  
INTERVENTISTICA A MEZZO DI TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA'

TRA

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate** (di seguito denominata ASST di Vimercate) con sede in Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano n. 10, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09314320962, nella persona del Direttore Generale dott. Nunzio Del Sorbo, domiciliato per la carica presso detta sede

E

**l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito denominata ASST della Valtellina e Alto Lario) con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00988090148, rappresentata dal Direttore Generale dott. Tommaso Saporito, domiciliato per la carica presso detta sede

**PREMESSO CHE**

- l'ASST della Valtellina e Alto Lario ha chiesto la disponibilità dell'ASST di Vimercate all'espletamento di consulenze medico specialistiche di cardiologia interventistica, da parte di personale Dirigente Medico dipendente della stessa;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Oggetto**

L'ASST di Vimercate mette a disposizione dell'ASST della Valtellina e Alto Lario il proprio personale della U.O.S. di Emodinamica del P.O. di Vimercate per l'esecuzione di prestazioni medico specialistiche di cardiologia interventistica.

**ART. 2 – Condizioni relative all'espletamento dell'attività**

L'attività di cui al precedente articolo sarà espletata mediante turni di reperibilità durante i fine settimana ed eventuali giorni feriali, che dovranno essere concordati tra i Responsabili delle Strutture interessate, da svolgersi presso il laboratorio di Emodinamica della U.O.C. di Cardiologia UTIC del Presidio Ospedaliero di Sondrio.

L'attività sarà svolta fuori dall'orario di servizio senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST di Vimercate.

### **ART. 3 – Compensi**

L'ASST della Valtellina e Alto Lario, in ragione di quanto precisato all'art. 2, necessita della copertura di uno o più fine settimana al mese ed eventuali giorni feriali con attivazione della reperibilità dalle ore 18,00 di venerdì alle ore 8,00 del lunedì successivo per un totale di 62 ore per ogni turno e corrisponderà per tale servizio un compenso orario pari a € 20,00 ed un rimborso spese di € 200,00.

In caso di chiamata presso la U.O.C. Cardiologia UTIC, verrà, inoltre, riconosciuto un compenso pari ad € 500,00 per ciascuna procedura eseguita.

Qualora, su espresso accordo tra i rispettivi responsabili, sorgesse la necessità di effettuare procedure interventistiche durante la settimana, le stesse saranno retribuite con compenso pari ad € 40,00 orarie e € 500,00 per ciascuna procedura eseguita.

### **ART. 4 – Modalità e termini di pagamento**

L'ASST della Valtellina e Alto Lario provvederà alla liquidazione delle competenze dietro fatturazione dell'ASST di Vimercate entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

### **ART. 5 – Coperture Assicurative**

La copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile è a carico dell'ASST della Valtellina e Alto Lario, nell'ambito della corrispondente polizza.

### **ART. 6 – Rischio radiologico**

In riferimento alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 15/VI/5335 del 20 marzo 2007, il personale radioesposto dell'ASST di Vimercate che effettua prestazioni all'interno delle strutture dell'ASST della Valtellina e Alto Lario è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato ex art. 60 del D.Lgs. n. 230/95 e pertanto le disposizioni in carico al datore di lavoro, esperto qualificato e medico autorizzato previste dal D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. per la sorveglianza di radioprotezione (in particolare classificazione di radioprotezione ed esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche) sono in capo all'ASST di Vimercate.

L'ASST della Valtellina e Alto Lario assicura al personale dell'ASST di Vimercate la tutela per il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso le proprie strutture in conformità alle norme del capo VII del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., garantendo la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (camici, guanti, collari ed occhiali anti-X), di mezzi per la dosimetria personale globale e parziale e comunicando con



periodicità mensile le risultanze dosimetriche alla struttura di appartenenza del lavoratore ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Nell'espletamento della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali e particolari.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo alla ASST della Valtellina e Alto Lario, con la sottoscrizione della presente convenzione, la ASST della Valtellina e Alto Lario autorizza formalmente, ai sensi del comma 2 dell'art. 2-quattordicesimo del Codice Privacy italiano, a trattare i dati personali e particolari dei propri utenti i professionisti dell'ASST di Vimercate che svolgono l'attività oggetto della convenzione, secondo i codici di condotta ed i regolamenti comunicati dalla ASST della Valtellina e Alto Lario.

I professionisti dell'ASST di Vimercate sono tenuti a svolgere le attività oggetto della convenzione secondo le regole del Codice di Deontologia medica e seguendo i principi di riservatezza, correttezza e necessità; si impegnano, inoltre, a svolgere le proprie attività nel contesto organizzativo, secondo le regole di comportamento e le indicazioni operative della ASST della Valtellina e Alto Lario.

In seguito alla presente convenzione, nessun documento sanitario verrà trasferito o trasmesso dalla ASST Valtellina e Alto Lario alla ASST di Vimercate e non sarà comunicato alcun dato personale degli utenti dalla ASST della Valtellina e Alto Lario alla ASST di Vimercate.

#### **ART. 8 – Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al **31 dicembre 2019**; gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti a decorrere dallo 01 gennaio 2019 saranno regolati alle medesime condizioni.



### **ART. 9 – Eventuali variazioni**

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate, in forma scritta, all'indirizzo della sede legale dell'ASST di Vimercate o all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.asst-vimercate.it](mailto:protocollo@pec.asst-vimercate.it).

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

### **ART. 10 – Recesso Anticipato**

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R o comunicazione inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.asst-vimercate.it](mailto:protocollo@pec.asst-vimercate.it)

### **ART. 11 – Oneri**

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST della Valtellina e Alto Lario, ai sensi dell'art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

### **ART. 12 – Foro Competente**

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

### **ART. 13 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  
DI VIMERCATE  
Il Direttore Generale  
(dott. Nunzio Del Sorbo)

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  
DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO  
Il Direttore Generale  
(dott. Tommaso Saporito)

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 7, 9, 10 e 12.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  
DI VIMERCATE  
Il Direttore Generale  
(dott. Nunzio Del Sorbo)

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  
DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO  
Il Direttore Generale  
(dott. Tommaso Saporito)

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.

